

TI_GERICHTE 15.2003.85 vom 25. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.85

FR: TI_GERICHTE 15.2003.85 du 25 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.85 del 25 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Ne consegue che non possono soggiacere alla procedura di fallimento i beni, che pur trovandosi nella sfera di disponibilità del fallito, non gli appartengono (Lukas Handschin /Daniel Hunkeler , in: Basler Kommentar, n. 66 ad art. 197). L'Ufficio dei fallimenti è pertanto tenuto ad allestire l'inventario del fallimento, iscrivendovi tutti quei beni che a suo giudizio sono di spettanza del fallito o che quest'ultimo detiene al momento del suo fallimento e la cui titolarità non è chiara: in ogni caso, se l'amministrazione del fallimento riceve da parte di un terzo la rivendicazione di proprietà di beni iscritti nel fallimento, essa dovrà dare inizio alla procedura di rivendicazione di cui all'art. 242 LEF (Handschin/Hunkeler , op. cit., n. 103 ad art. 197 e Marc Russenberger , in: Basler Kommentar, n. 1 ad art. 242).

E. 2.1

La procedura di rivendicazione nella procedura di fallimento di cui all'art. 242 LEF ha, al pari di quella nell'esecuzione di cui agli art. 106 segg. LEF, la particolarità di rimettere nelle mani dell'organo di esecuzione forzata la decisione di attribuire ad una certa parte all'esecuzione il ruolo di parte nel processo di rivendicazione (Russenberger , op. cit. n. 3 ad art. 242); essa è tuttavia aperta unicamente per le questioni inerenti la titolarità di beni mobili e immobili, ad esclusione dunque di crediti ed in particolar modo importi pecuniari (Russenberger , op. cit. n. 10 ad art. 242). Eccezione a questo principio è unicamente il caso in cui soldi di spettanza di creditori del fallito sono chiaramente individualizzabili e non si sono ancora mescolati con quelli del fallito (Russenberger , op. cit. n. 21 ad art. 242).

E. 2.2

Nodo centrale della questione è il versamento effettuato da _____ nella mani dell'Ufficio di Bellinzona sul conto del fallimento della _____. L'esame della ricevuta 21 febbraio 2003 mette in luce il fatto che l'Ufficio ha preso in consegna CHF 6'700.– dalla _____ e non da _____: certo, l'Ufficio non nega che il versamento fisico è avvenuto da parte di _____, ma ha considerato che esso avveniva da parte della fallita stessa; se ciò non fosse stato il caso, _____ avrebbe dovuto immediatamente chiedere la rettifica di tale ricevuta, anche perché mal si comprende come avrebbe potuto in un qualche modo richiedere tale importo all'Ufficio o alla _____ – in caso di conferma del suo fallimento – se non avesse avuto nelle sue mani una ricevuta a

suo nome. Nonostante il ricorrente abbia ottenuto l'iscrizione su tale ricevuta della frase "imp. depositati fino a ev. revoca FA", ciò non prova ancora che l'importo versato gli dovesse essere restituito. Infatti l'indicazione su questa ricevuta di tre procedure esecutive a carico della fallita non poteva che significare che l'importo versato da _____ a nome della fallita serviva – in caso di revoca del fallimento – a tacitare i creditori procedenti: in questo caso l'importo qui in esame non sarebbe più stato retrocesso né alla _____ né a _____. Nel caso in cui invece il fallimento non fosse stato revocato, l'indicazione che il deponente era la _____ non poteva che significare che l'importo versato sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori fallimentari iscritti in graduatoria.

E. 2.3

Occorre pertanto concludere che con la conferma da parte di questa Camera del fallimento della _____ l'importo detenuto dall'Ufficio a nome della fallita è diventato un bene della massa, da iscriversi nell'inventario fallimentare. Dal momento che l'importo litigioso è nel frattempo già confluito negli attivi della fallita, esso si è ormai confuso nella liquidità della fallita e non può più essere individualizzato: non torna pertanto applicabile l'art. 242 LEF. Il ricorrente dovrà pertanto insinuare il proprio credito nel fallimento della _____.

E. 2.4

Il ricorso di _____ va quindi respinto.

E. 3

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati _____ gli art. 17, 20 a , 197 e 242 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.